

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Delibera del Comitato Agevolazioni del 11 luglio 2024

“Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (Potenziamento mercati africani)”

Il Comitato Agevolazioni

Visto il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante «*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*» e, in particolare, l'articolo 10 (*Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane*), commi da 1 a 4, il cui comma 1 dispone che *“le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di euro 200 milioni, possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne spese di investimento per il rafforzamento patrimoniale, investimenti digitali, ecologici, nonché produttivi o commerciali (...)”*;

Visto il comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, che stabilisce che la misura di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento “*de minimis*”), secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato Agevolazioni;

Visto il comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, che individua i criteri di accesso alla misura di cui al comma 1, rinviando a deliberazioni del Comitato Agevolazioni per la fissazione delle quote e delle soglie ivi indicate;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 che attribuisce a Simest S.p.A. la gestione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Visto l'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni;

Visti il comma 1, ultimo periodo, e il comma 4 del citato articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, in materia di cofinanziamento a fondo perduto;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visti l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;

Vista la Convenzione per la gestione del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e s.m.i. stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la Convenzione per la gestione della quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;

Visti il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in Materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;

Visto il decreto 1° giugno 2023, recante «*Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81*»;

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Considerato che il Comitato Agevolazioni, ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, è chiamato a stabilire, con proprie deliberazioni, le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nonché le quote e le soglie previste dal successivo comma 3 dell'articolo 10;

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Con la presente delibera è attuata la misura di cui all'articolo 10, commi da 1 a 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, denominata "Potenziamento mercati africani", che si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento de minimis);

3. Per la concessione di finanziamenti agevolati vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di 200 milioni di euro; di tale importo, 20 milioni di euro sono riservati a beneficio delle imprese femminili, giovanili e delle PMI e Start Up innovative, come definite nella Circolare operativa approvata dal Comitato Agevolazioni;

4. Per il relativo cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., riconosciuto in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, è utilizzata la quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui a tale articolo 72, comma 1, lettera d);

5. Ai sensi e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, possono accedere alla misura Potenziamento mercati africani le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) hanno un fatturato estero non inferiore al 5% (cinque per cento) e che:

1. sono stabilmente presenti sul mercato africano mediante una sede commerciale o operativa attiva da almeno 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro la data della prima erogazione

oppure

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

2. hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore al 2% (due per cento) del proprio fatturato complessivo

oppure

b) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del proprio fatturato complessivo, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1. sono stabilmente presenti sul mercato africano mediante una sede commerciale o produttiva già attiva alla data di presentazione della domanda

oppure

2. hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati africani in misura non inferiore al 2% (due per cento) del proprio fatturato complessivo.

6. Per la misura Potenziamento mercati africani trovano applicazione gli articoli 4 (*"Criteri di accesso"*), 5 (*"Interventi agevolativi"*), commi da 2 a 5, 12 (*"Cofinanziamento"*), 13 (*"Disposizioni comuni agli interventi agevolativi"*), 14 (*"Istruttoria, concessione ed erogazione degli interventi agevolativi"*), 15 (*"Revoca dell'intervento agevolativo"*), 16 (*"Circolari operative"*), 17 (*"Funzioni di controllo e pubblicità"*) e 18 (*"Attività e obblighi del gestore"*) del Decreto 1° giugno 2023 recante "Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81" del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023.

7. Le ulteriori condizioni, termini e modalità di dettaglio della misura "Potenziamento mercati africani" sono stabiliti con l'apposita Circolare operativa approvata dal Comitato Agevolazioni."
